

COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Stella *10.10.98*
1/1 *10.10.98*

Roberto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI
(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Titolo I DISCIPLINA GENERALE

Capo I FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Osservanza

Art. 3 - Pubblica diffusione

Capo II FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4 - Finalita' generali

Art. 5 - Esclusioni

Capo III SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6 - Interventi ordinari

Art. 7 - Interventi straordinari

Capo IV PROCEDURE

Art. 8 - Termini per la presentazione delle richieste

Art. 9 - Istanze di concessione

Art. 10 - Procedimento amministrativo

Art. 11 - I provvedimenti di assegnazione e di diniego

Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12 - Interventi concessi a persone fisiche

Art. 13 - Contributi annuali ricorrenti ad enti
ed associazioni

Art. 14 - Contributi per manifestazioni e iniziative di
enti, associazioni, fondazioni e comitati

Art. 15 - Condizioni che regolano gli interventi del Comune

Art. 16 - Pubblicazione degli interventi del Comune

Art. 17 - Albo beneficiari provvidenze di natura economica

Art. 18 - Programmazione ed utilizzazione delle risorse

Art. 19 - Istituzioni comunali

Titolo II FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Capo I ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 20 - settori d'intervento

Art. 21 - Procedimenti d'intervento

Art. 22 - Provvedimenti

Capo II ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 23 - Attivita' culturali

Art. 24 - Attivita' per la promozione dell'istruzione

Capo III PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 25 - Finalita' d'intervento

Art. 26 - Uso degli impianti-concessione di contributi

Capo IV SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 27 - Interventi per la valorizzazione delle attivita'
economiche

Art. 28 - Interventi per lo sviluppo delle attivita'
economiche

Capo V TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 29 - Interventi per la tutela dei valori ambientali

Capo VI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI
E STORICI

Art. 30 - Interventi del Comune

Capo VII INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 31 - Disciplina

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

Titolo I

DISCIPLINA GENERALE

Capo I

FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1

Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalita', le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equita' e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilita' sociali per la comunita' amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabiliti dal presente regolamento e' condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformita' delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la piu' diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 17, mediante:

- a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
- b) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
- c) l'ufficio di informazioni al pubblico presso il quale gli atti suddetti possono essere consultati da ogni cittadino;
- d) gli uffici e le unita' organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato puo' consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.

3. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi, determinati con deliberazione della Giunta comunale.

Capo II

FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4

Finalita' generali

1. Il Comune puo' intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalita', elencate in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) istruzione e cultura;
- c) promozione della pratica dello sport e di attivita' ricreative del tempo libero;
- d) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

2. La definizione delle finalita' di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilita' d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunita' o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarieta' verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamita'.

3. Per ciascun settore sono individuate le attivita' e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalita', sono ad esso riconducibili.

Art. 5

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32, secondo comma, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

Capo III

SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6

Interventi ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' previste dal presente regolamento;

b) enti pubblici, per le attivita' che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalita' giuridica, che perseguono finalita' comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;

d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita', incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da copia di un atto costitutivo o statuto approvato dai soci o dai partecipanti depositata al Comune;

e) aziende di comprovata affidabilita' e serietà, capacita' imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunita', sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette puo' concorrere, con gli interventi previsti dal presente regolamento, ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino la condizione familiare e personale e l'accesso dei lavoratori addetti alle aziende; alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli impianti produttivi e della popolazione; alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedere nei relativi regolamenti comunali. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprieta' private.

Art. 7

Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici puo' essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarieta' verso comunita' italiane colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunita' dallo stesso rappresentata.

2. Il Comune puo' destinare, in conformita' a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale.

Capo IV

PROCEDURE

Art. 8

Termini per la presentazione delle richieste

1. La Giunta comunale puo' stabilire con apposita deliberazione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro richieste, dopo l'approvazione del bilancio annuale, in mancanza i termini si intendono previsti al 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Sindaco rende note le decisioni adottate dalla Giunta insieme con le procedure ed i termini per presentare le richieste, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e negli spazi comunali per le pubbliche affissioni.

3. Per le finalita' di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini e' disposta esclusivamente per le richieste d'interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano per l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni gia' esistenti alla scadenza stabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.

4. La Giunta comunale puo' rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessita' di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilita' di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

Art. 9

Istanze di concessione

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonché, per gli interventi di cui al capo I del titolo II, l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e di ciascun componente del nucleo familiare e la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà degli stessi. Nella dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del programma di attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovrà indicare i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.

4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuna di esse indicati.

5. La presentazione delle istanze può avvenire direttamente all'ufficio protocollo del Comune oppure con spedizione a mezzo plico postale raccomandato.

6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi capi II e III del titolo II, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

7. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. e), le aziende che sono in possesso dei requisiti in tale norma richiesti possono presentare al Comune proposte organiche relative a nuovi insediamenti ed al potenziamento di quelli esistenti, corredate di studi e documentazioni nei quali vengono precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte avanzate è in grado di realizzare. Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune, nell'ambito di quelli previsti dalla norma sopra

avanzate e' in grado di realizzare. Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune, nell'ambito di quelli previsti dalla norma sopra indicata e dal successivo capo IV del titolo II. Gli atti tecnici presentati dovranno essere firmati da un professionista abilitato e le proposte e richieste dal rappresentante legale dell'azienda od impresa.

Art. 10

Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo terzo comma.

2. Il dirigente dell'unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

3. L'unita' organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove e' situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11

I provvedimenti di assegnazione e di diniego

1. Le istanze, complete dell'istruttoria e delle osservazioni e proposte del responsabile del procedimento, vengono trasmesse, dopo aver predisposto lo schema di deliberazione munito dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, alla Giunta comunale per l'attribuzione dei benefici economici. Nella deliberazione sono elencati i soggetti e le iniziative non ammesse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e delle risultanze dell'istruttoria, stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ed alle iniziative nello stesso inclusi.

3. Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessita', prima di deciderne l'esclusione, puo' richiedere all'unita' organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

Interventi concessi a persone fisiche

1. Alle persone fisiche assegnatarie di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri benefici finanziari, con il provvedimento di assegnazione puo' essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata la sovvenzione concessa viene ridotta in proporzione. Nei casi in cui, con il proprio intervento finanziario, il Comune intenda assicurare la totale copertura dell'onere preventivato, qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla sovvenzione accordata, questa viene ridotta all'importo del quale e' stata documentata la necessita'.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza puo' essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio previo parere contabile/finanziario con prenotazione di impegno di spesa. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario. Ogni due mesi il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi effettuati e la stessa dispone il relativo discarico dal fondo assegnato, con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13

Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attivita', la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo e' richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per l' 80% al momento della concessione e per il 20%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale.

3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione, conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalita' di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'ente o associazione.

Art. 14

Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunita' locale, viene concessa con deliberazione della Giunta Comunale che può disporre l'erogazione di una prima quota pari all' 80% nei 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e della quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalita', rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art. 16

Publicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 17

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo e' aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalita' della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione e' stata effettuata;
- d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
- e) importo concesso.

4. Il Sindaco adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilita' di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio.

Art. 18

Programmazione ed utilizzazione delle risorse

1. Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata il Consiglio comunale determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, i risultati che intende conseguire nei settori indicati dal titolo II ed i mezzi finanziari che a tal fine vengono attribuiti al servizio preposto.

Art. 19

Istituzioni comunali

1. I Responsabili delle istituzioni comunali e degli altri organismi preposti ai servizi ed interventi previsti dal presente regolamento informano il Sindaco e l'Ufficio Ragioneria del Comune dell'attivita' svolta nei primi otto mesi dell'anno entro il 15 settembre, per le valutazioni da effettuarsi dagli organi comunali ai fini delle previsioni del bilancio annuale dell'esercizio successivo.

2. Gli atti relativi alle previsioni ed ai rendiconti di gestione sono soggetti alle norme previste dallo statuto comunale, dallo statuto dell'istituzione e dal regolamento di contabilita'.

Titolo II

FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Capo I

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 20

Settori d'intervento

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali dall'art. 9 dell'ordinamento delle autonomie locali, approvato con legge 8 giugno 1990, n. 142, con interventi effettuati nei seguenti settori:

a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili;

b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;

c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;

d) protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;

e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;

f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunità;

g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto e concorsi nei canoni di locazione abitativa.

Art. 21

Procedimenti d'intervento

1. Per gli interventi previsti dal precedente articolo, relativi al settore di assistenza e sicurezza sociale, che sono stati compresi nel piano esecutivo per l'attuazione del bilancio annuale, il responsabile del servizio, con la collaborazione del personale preposto, istruisce la pratica per l'effettuazione degli interventi che per il settore tengono prioritariamente conto delle condizioni di disagio economico e sociale, dispone la più ampia diffusione degli avvisi che in termini semplici ed efficaci, completi di tutti gli elementi di riferimento, rendono note le provvidenze stabilite dal Comune e le modalità da osservare per beneficiarne. Negli avvisi sono

indicati l'ufficio che cura il procedimento, la disponibilita' presso lo stesso delle normative dettagliate e dei moduli per le richieste e l'autocertificazione delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione di ciascun tipo d'intervento.

2. Il responsabile del procedimento verifica le condizioni dichiarate dall'interessato in base alle risultanze esistenti presso il Comune e, ove occorra, mediante accertamenti che effettua presso altri uffici pubblici o a mezzo del Corpo di polizia municipale.

Art. 22

Provvedimenti

1. L'Amministrazione, in base all'istanza presentata ed alle proposte del responsabile del procedimento adotta, a seconda dei casi e delle esigenze da soddisfare, i conseguenti provvedimenti di concessione o di diniego.

Capo II

ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 23

Attivita' culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attivita' culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunita' e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attivita' rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunita';
- d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- e) organizzano attivita' che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;

f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

Art. 24

Attività per la promozione dell'istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.

2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:

a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;

b) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;

c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

d) contributi per il funzionamento di centri di lettura.

Capo III

PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITÀ RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 25

Finalità d'intervento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.

3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attivita' ricreative del tempo libero.

4. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

5. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 26

Uso degli impianti - concessione di contributi

1. Per le attivita' di cui al primo e secondo comma sono utilizzati gli impianti sportivi di proprieta' comunale:

- a) in permanente disponibilita' dell'ente;
- b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 96 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297;
- c) utilizzati dalle societa' che effettuano attivita' professionistica.

2. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 4 del precedente art. 25, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

3. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, l'originale del quale dovra' essere conservato presso il Comune.

Capo IV

SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 27

Interventi per la valorizzazione delle attivita' economiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando raccolgano una significativa partecipazione delle attivita' produttive esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunita' e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi a favore di Associazioni e di Comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attivita' particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attivita' di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma puo' comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprieta' comunale. La concessione non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilita' verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non e' valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalita' di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalita' di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 28

Interventi per lo sviluppo delle attivita' economiche

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della comunita' previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 puo' prendere

in considerazione richieste d'intervento presentate da aziende di comprovata affidabilita' e serietà, capacita' imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia ed all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

2. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette puo' concorrere, entro i limiti finanziari previsti dal piano esecutivo del bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale:

a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;

b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;

c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti.

3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprieta' privata.

Capo V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 29

Interventi per la tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attivita' per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

a) al sostegno dell'attivita' di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;

b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamita' naturali, incendi ed altri eventi dannosi;

c) a concorrere alle opere promosse e realizzate alle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;

d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocimento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;

e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la

rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;

g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi e' predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta comunale con le modalita' stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo del bilancio per queste finalita'.

Capo VI

VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI

Art. 30

Interventi del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel piano esecutivo del bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprieta'. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalita' e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprieta' comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile della comunita' e sono inalienabili.

2. Il Comune puo' intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprieta' di enti od istituzioni che s'impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;

b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunita', per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilita' di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal presente regolamento.

Capo VII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 31

Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunita' tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

ALLEGATI

Comune di SANTA DOMENICA TALAO

Visto per l'autenticazione della firma

del __ Sig. __ _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identita' nella forma di legge.

Li' _____

(Qualifica)

(Firma)

Comune di SANTA DOMENICA TALAO

Visto per l'autenticazione della firma
del__ Sig. _____
apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identita' nella forma di
legge.

Li' _____

(Qualifica)

(Firma)

Comune di SANTA DOMENICA TALAO

Visto per l'autenticazione della firma
del Sig. _____
apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identita' nella forma di
legge.

Li' _____

(Qualifica)

(firma)